

Sentenza n° 33761 - Corte di Cassazione, Sezione III Penale

Udienza 9 maggio 2007 - Depositata 3 settembre 2007

*Il mago che convince la cliente a concedere
prestazioni sessuali è colpevole di violenza sessuale*

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5.5.2005, confermava la sentenza 17.3.2003 del Tribunale di Arezzo, che aveva affermato la responsabilità penale di Venturini Iaris in ordine ai reati di cui:

- all'art. 609 bis, I comma e II comma - n. 1, cod. pen. [perché, abusando delle condizioni di inferiorità psichica in cui si trovava F. C., la costringeva a compiere e subire atti sessuali culminati con un rapporto sessuale completo e ciò avendola persuasa che si trattava di una pratica necessaria per scacciare gli spiriti maligni ed il malocchio che incombevano su di lei - in Rassina, il 4.3.2000];
- all'art. 521, in relaz. all'art 519, II comma - nn. 1 e 3, cod. pen. [perché, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica di K. M. (all'epoca non ancora quattordicenne), a lui condotta per motivi di salute dalla madre di lei, che lo riteneva un santone guaritore, la costringeva a compiere e subire atti sessuali - in Rassina, nell'anno 1992 o 1993] e, unificati i delitti medesimi nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato, con la contestata recidiva, alla pena principale complessiva di anni sei e mesi due di reclusione, ed alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento dei danni morali (liquidati equitativamente in euro 20.000,00) in favore della C., costituitasi parte civile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Venturini, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:

- la insussistenza dell'elemento materiale del reato contestato in danno della C., per carenza di una situazione di abuso delle condizioni di inferiorità psichica della donna;
- la mancanza assoluta di prove in ordine al reato contestato in danno della M., in quanto la Corte di merito si sarebbe limitata "a riprodurre il contenuto della sua dichiarazione, senza neppure sforzarsi di enunciare le ragioni della sua attendibilità ed il rinvenimento di ulteriori elementi atti a confermarne la credibilità oggettiva";
- la mancata giustificazione del trattamento sanzionatorio.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. Quanto alla prima doglianza, va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, secondo la quale, in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica ex art. 609 bis, comma 2 - n. 1, cod. pen., la disciplina posta dalla legge n. 66/1996 - a differenza di quella previgente, dettata dall'abrogato art. 519 cod. pen., per il quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona infraquattordicenne, ovvero malata di mente o psichicamente inferiore - in linea con l'intenzione del legislatore di assicurare pure ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità.

L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince la persona che si trovi in stato di inferiorità a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto.

Non è necessario che l'induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente anche un'opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l'atto sessuale (vedi Cass., Sez. III, 7.9.2005, n. 32971, Marino).

L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui (vedi Cass., Sez. III: 11.12.2003, n. 47453, Ungaro; 11.10.1999, n. 11541, Bombaci ed altri; 15.2.1997, n. 4114, Pennese).

Sussiste, dunque, un consenso della vittima all'atto sessuale, ma esso è viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione: è, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno accertato che l'imputato gestiva un centro per fenomeni paranormali.

La C. versava in grave stato di depressione ansiosa ed era stata curata con psicofarmaci che non avevano sortito alcun effetto (la donna ha riferito che aveva perduto più di dieci chili di peso corporeo, che non aveva appetito e non riusciva a dormire): trovandosi in tale stato, si ora radicata in lei la convinzione che la sua prostrazione psicologica fosse imputabile ad un sortilegio da attribuire alle sorelle ed alla madre.

Ella si era perciò recata nello studio del Venturini, il quale aveva puntualmente confermato i suoi timori e - asseritamente per compiere una pratica necessaria al fine di allontanare gli spiriti maligni, che non avrebbe costituito "tradimento" del marito - l'aveva dapprima palpeggiata in tutto il corpo e baciata anche sulla bocca, le aveva imposto poi di toccargli gli organi genitali, ponendo in essere, infine, una penetrazione completa, nonostante la donna piangesse manifestando il suo diniego.

L'uomo le aveva consegnato, quindi, un sacchetto contenente del sale ed un sasso, raccomandandole di spargere il primo ai quattro angoli della casa e di mettere il secondo sotto il materasso all'altezza della testa; le aveva prospettato, inoltre, la necessità di un'altra seduta, invitandola a portare anche la figlia.

La C. si era recata poi presso l'ospedale di Careggi, ove i sanitari avevano riscontrato una lieve irritazione imenale.

Le condotte dianzi descritte - per le condizioni della vittima, integranti ad evidenza uno stato di "inferiorità psichica" - appaiono indubbiamente idonee a configurare la "induzione" richiesta dalla norma incriminatrice, stante la idoneità delle affabulazioni di un maleficio in atto (da contrastare con indispensabili riti esoterici) a coartare la volontà della vittima o comunque a persuaderla.

La situazione di inferiorità psichica, ancorché non certificata, da documentazione sanitaria, risulta palesata dalla convinzione, dichiarata dalla medesima, che i suoi malori fossero da attribuire ad un qualche sortilegio dei suoi stretti familiari, convinzione questa avvalorata dall'ambiente e dal contesto parentale nei quali la donna era inserita.

La condizione di inferiorità psichica prevista al n. 1 del II comma dell'art. 609 bis cod. pen., infatti, prescinde da fenomeni di patologia mentale, essendo ben riferibile a fattori di natura diversa, anche ambientale, connotati da tale consistenza ed incisività da viziare il consenso all'atto sessuale della persona offesa (vedi Cass., Sez. III, 20.10.1994, n. 10804, Masi ed altri).

È sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza alla altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, condizioni pure dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, esclusa ogni causa propriamente morbosa: situazioni psichiche siffatte devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacità della vittima di esprimere un valido consenso, si da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente.

I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno valutato con motivazione adeguata le condizioni psichiche del soggetto passivo al momento del fatto ed hanno altresì razionalmente argomentato in ordine alla consapevolezza, da parte dell'agente, di tale particolare stato psichico.

2. Con riferimento, poi, agli atti sessuali in danno di K. M. - condotta anch'essa presso il Venturini dalla madre (A. F., cognata della C.), allorquando non aveva ancora 14 anni, nell'aspettativa della risoluzione di problemi di salute -va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'accurata indagine, positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, ad esempio, Cass.: Sez. III, 23.5.2003, n. 22848; Sez. V, 1.6.1999, n. 6910).

Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata ed esaurientemente motivata, poiché i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalla parte lesa (ormai quasi ventenne al momento in cui ha reso la sua deposizione) ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse con argomentazioni assolutamente razionali, individuando elementi di conferma sia nella deposizione della sorella M. (con la quale ella si era immediatamente confidata) sia nella circostanza che, già all'epoca dei fatti, K., benché ancora bambina, non aveva avuto remore a rappresentare il suo disagio, rifiutando di recarsi nuovamente presso l'imputato.

3. Il trattamento sanzionatorio non costituiva oggetto dei motivi di appello e la pena, comunque, risulta determinata con corretto riferimento alla gravità oggettiva delle vicende ed alla personalità dell'imputato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali